



VINCOLO IDROGEOLOGICO

ai sensi dell'art.7 R.D. 3267 del 30.12.1923 e
dell'art. 44 della L.R. n. 31 del 05/12/2008 e s.m.i.

Iter tecnico amministrativo:

La richiesta è finalizzata ad ottenere l'autorizzazione per la trasformazione d'uso del suolo in terreni soggetti al vincolo idrogeologico così come definiti dall'art. 2 del R.D.L. n. 3267/1923.

L'istanza va indirizzata alla Comunità Montana Valle Brembana e andrà consegnata presso il Comune in cui si trova l'area vincolata, presentando l'originale in bollo (solo per i privati) e 2 copie di tutta la documentazione.

Ricevuta l'istanza, il Comune provvede alla pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 21 del R.D.L. n. 1126/26 e conseguentemente alla trasmissione alla Comunità Montana unitamente alla relata di pubblicazione e alle eventuali opposizioni presentate.

Al fine di evitare contenziosi, è opportuno che il Comune non rilasci la licenza edilizia prima che la Comunità Montana si sia espressa sulla richiesta di mutamento e che l'autorizzato, prima di iniziare i lavori, si accerti che sull'area non gravino altri vincoli.

- Unità Organizzativa Responsabile dell'istruttoria:

Comunità Montana Valle Brembana
Ufficio Agricoltura e Foreste
Via Don Angelo Tondini 16 – Piazza Brembana
Tel. 0345/81177 – 1 Fax 0345/81240
segreteria@vallebrembana.bg.it

Aperture al pubblico

	Mattina	Pomeriggio
Lunedì	8:30 - 12:30	----
Martedì	8:30 - 12:30	13:30 - 18:00
Mercoledì	8:30 - 12:30	----
Giovedì	8:30 - 12:30	13:30 - 18:00
Venerdì	8:30 - 12:30	----
Sabato	----	----

- **Responsabile Del Procedimento, Telefono, casella Di Posta Elettronica Istituzionale:**
- Arch. Angelo Gotti (Responsabile Area agricoltura e foreste) gottiangelo@vallebrembana.bg.it
- Deborah Donati (Responsabile del procedimento) donatideborah@vallebrembana.bg.it



Normativa: casi in cui l'autorizzazione viene rilasciata in "sub-delega" dai Comuni (art. 44 comma 3 della L.R. 31/08)

Art. 44
(Vincolo idrogeologico e trasformazione d'uso del suolo)

1. Ai fini del presente titolo si intende per trasformazione d'uso del suolo ogni intervento artificiale che comporta una modifica permanente delle modalità di utilizzo e occupazione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

2. Sono vietati gli interventi di trasformazione d'uso del suolo non autorizzati in conformità alle indicazioni e alle informazioni idrogeologiche contenute negli studi geologici comunali, nei piani territoriali e nei piani forestali di cui all'[articolo 47](#).

3. Per interventi che non comportano anche la trasformazione del bosco l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo è rilasciata dai comuni interessati in caso di:

a) interventi su edifici già presenti per ampliamenti pari al cinquanta per cento dell'esistente e comunque non superiori a 200 metri quadrati di superficie;

b) posa in opera di cartelli e recinzioni;

c) posa in opera di fognature e condotte idriche totalmente interrato; linee elettriche di tensione non superiore a 15 Kw; linee di comunicazione e reti locali di distribuzione di gas; posa in opera di serbatoi interrati, comportante scavi e movimenti di terra non superiori a 50 metri cubi;

d) interventi comportanti scavi e movimenti di terra non superiori a 100 metri cubi, di sistemazione idraulicoforestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale e di realizzazione di manufatti di sostegno e contenimento.

4. Le province, le comunità montane e gli enti gestori di parchi e riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza, rilasciano, compatibilmente con quanto disposto dal [titolo III](#) e fatte salve le disposizioni di cui all'[articolo 43](#), le autorizzazioni alla trasformazione d'uso del suolo nei casi non compresi nel [comma 3](#).

5. I comuni e gli enti di cui al [comma 4](#) possono prevedere il versamento di adeguate cauzioni a garanzia dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4.

6. La Regione definisce:

a) i criteri per la revisione del vincolo idrogeologico, anche in relazione alle indicazioni dei piani di bacino e del piano paesaggistico regionale, tenendo conto delle nuove conoscenze tecniche e in coerenza con la restante pianificazione territoriale;

b) in conformità ai commi 2, 3 e 4, le caratteristiche degli interventi di trasformazione d'uso del suolo che, per il loro irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli, sono realizzati previa comunicazione agli enti competenti.

6 bis. Le superfici forestali che per la loro particolare ubicazione difendono terreni, fabbricati, infrastrutture o strutture dalla caduta di valanghe, dal rotolamento dei massi, dalle alluvioni, possono essere sottoposte dalle province e dalle comunità montane, per il territorio di loro competenza, a prescrizioni di utilizzo aggiuntive rispetto a quelle già indicate dal regolamento forestale di cui all'[articolo 50, comma 4](#). I proprietari o possessori di questi fondi sono obbligati ad assicurare, direttamente o tramite soggetti terzi, nei terreni, attraverso la realizzazione di adeguati interventi manutentivi e di taglio colturale, la corretta regimazione delle acque ed a evitare che lo sgrendo incontrollato causi danni di natura idrogeologica ai terreni ed alle pendici contermini. [\(56\)](#)

- **Soggetto con potere sostitutivo, istituzionale:**

Segretario: Regazzoni Dott. Omar

Modalità di attivazione potere sostitutivo: segreteria@vallebrembana.bg.it Tel. 0345/81177 – 1 Fax. 0345/81240